



Comune di Seniga

(Provincia di Brescia)

Via S. Rocco, 7 25020 Tel. 030 9955027

www.comune.seniga.bs.it

Prot. n° 2941/2023

Oggetto: **ORDINANZA n° 19/2023 X.I**

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della zanzara "tigre" (Aedes albopictus)

IL SINDACO

Considerata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della *zanzara tigre* (*Aedes albopictus*)

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento da ora fino al tutto il mese di Ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Dato atto che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, anche in collaborazione con l'Agenzia Tutela della Salute competente per territorio, volte ad informare ed a sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visti l'art.344 del T.U. leggi Sanitarie R.D. n.1265/1934 – le LL. n.833/1978 e n.689/1981 - l'art.107 del D.lgs.267/2000 - le Circolari del Ministero della Sanità n.13/1991 e n.42/1993

Visti altresì il Regolamento Locale d'Igiene e l'art. 34 del Regolamento per la CONVIVENZA CIVILE, LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELLA VITA (Regolamento Polizia Urbana);

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art.13, c.1° L.241/1990 e ss.mm.;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente in base al D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- **che nel periodo compreso tra Giugno ed Ottobre 2023 compresi**, al fine di prevenire il formarsi ed il diffondersi di possibili focolai di malattie trasmesse da insetti vettori, **nel territorio comunale si applichino le disposizioni indicate di seguito:**

i soggetti proprietari, gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società e tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati a residenza, uffici, studi e altri usi) **dovranno:**

- evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di oggetti contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare raccolta d'acqua stagnante, anche temporanea;

- procedere, qualora si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento regolare dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia o diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero con divieto di immissione dell'acqua nei tombini pubblici;
- trattare l'acqua presente nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta presenti negli spazi di proprietà privata, con prodotti di sicura efficacia larvicida; in alternativa procedere alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti raccolta acque meteoriche con rete zanzariera da mantenere in condizioni di integrità;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti d'ogni genere sistemando tali aree in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche, irrigue e di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere al taglio periodico dell'erba nei terreni scoperti del centro abitato e nelle aree ad essi confinanti, incolte od improduttive;
- svuotare le vasche e le piscine non in esercizio;

i soggetti proprietari, gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, RETI FOGNARIE, AREE incolte e aree dimesse, dovranno:

- mantenere le aree libere da erbacce, rovi, sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante;
- curare la manutenzione dei corsi onde evitare ostacoli al deflusso delle acque;

i soggetti proprietari, gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE e COMMERCIALI, con particolare riferimento alle attività di stoccaggio di materiale all'aperto, dovranno:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto o la loro sistemazione sotto teli impermeabili fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti;
- prevedere lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- svuotare i copertoni, detenuti per rigenerazione/vendita o impiegati in agricoltura, da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

i soggetti proprietari, gestori, conduttori di SERRE, deposito di piante e fiori, AZIENDE AGRICOLE in vicinanza dei centri abitati dovranno:

- eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua stagnante;
- sistemare contenitori e altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- eseguire adeguate verifiche nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e commercializzazione;

i conduttori, a qualsiasi titolo, di ORTI, dovranno:

- eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare i contenitori e gli altri materiali (es: teli di plastica, lastre) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere stabilmente con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fitta fissata ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

i responsabili di CANTIERI dovranno:

- evitare raccolte idriche in aree di scavo, bidoni e altri contenitori privi di copertura oppure provvedere al loro svuotamento con periodicità non superiore a 5 giorni,
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua,
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e dei materiali presenti, anche quelli di risulta, in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

all'interno del CIMITERO:

- i vasi portafiori utilizzati ed i sottovasi andranno puliti periodicamente con cura, impiegando anche spugna abrasiva;
- l'acqua dei vasi con fiori freschi deve essere cambiata 2 volte al giorno o sostituita con sabbia umida;
- i vasi per fiori secchi o sintetici devono essere riempiti con materiale inerte (sabbia, argilla espansa, spugna secca);
- tutti i contenitori usati saltuariamente (annaffiatoi, bottiglie e contenitori) devono essere sistemati capovolti ed in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua al loro interno.

nelle aree private circostanti a siti sensibili quali scuole, strutture per anziani, ambulatori medici:

- tutto quanto sopra esposto da attuarsi al fine di non indurre rischi sanitari a carattere generale.

gli interventi aduicidi in aree private, da effettuarsi esclusivamente in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, e mai a scopo preventivo, né a calendario, siano effettuati alle seguenti condizioni:

- a) le operazioni di disinfestazione, eseguite dal proprietario e/o da chi ha in uso l'area, oppure da imprese specializzate, siano effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api;
- b) siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute;
- c) siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso;
- d) i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento;
- e) in caso di utilizzo di atomizzatore a scoppio spalleggiato ci si mantenga ad una distanza di almeno 10 metri dal confine tra le proprietà;
- f) nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà sia utilizzata esclusivamente una pompa a bassa pressione. L'utilizzatore deve accertarsi che il prodotto non invada le proprietà confinanti per deriva o per diretta irrorazione prestando particolare attenzione a siepi o altra tipologia di vegetazione posta negli spazi di confine;
- g) non è ammesso l'utilizzo di nebulizzatori a motore portati da automezzi.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali e dall'art.7/bis del D.lgs.267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) tenendo conto che, in mancanza di una disciplina specifica di riferimento, si dovrà ritenere applicabile l'art.650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità) con conseguenze più gravose.

La responsabilità per le inadempienze è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del bene sul quale verranno riscontrate.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di **polizia locale**, nonché ogni altro agente od ufficiale di **polizia giudiziaria** a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che l'ufficio preposto, provveda alle comunicazioni ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti aduicidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia, o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi fissati dalla legge.

IL SINDACO

Elena Ferrari

Allegato: trattamento larvicidi 2023

Altre informazioni sui siti tematici:

www.comune.seniga.bs.it

www.regione.lombardia.it

www.ats-bs.it

www.epicentro.iss.it

documento firmato digitalmente